

Comune di Avio

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DEI FABBRICATI COMPRESI NEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI AVIO

Testo approvato con deliberazione consiliare n. 15 dd. 29.04.1993

Modificato con deliberazione consiliare n. 39 dd. 26.11.2003

REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DEI
FABBRICATI COMPRESI NEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI AVIO

INDICE

Articolo 1	Finalità ed obiettivi
Articolo 2	Interventi ammissibili ai benefici
Articolo 3	Domande per l'accesso ai benefici
Articolo 4	Esame delle domande e formazione della graduatoria
Articolo 5	Requisiti e condizioni
Articolo 6	Entità dei benefici
Articolo 7	Assegnazione e liquidazione dei contributi
Articolo 8	Norme finali

ART. 1 – FINALITÀ ED OBIETTIVI

Il presente regolamento si propone l'obiettivo di incentivare, mediante l'erogazione di contributi ai proprietari degli edifici, gli interventi di riqualificazione dei fronti edilizi situati nel P.G.T.I.S. approvato dal Comprensorio della Vallagarina

Le finalità dei provvedimenti di cui agli articoli seguenti sono quelle del recupero del patrimonio edilizio esistente del rinnovamento delle parti strutturali degradate, della valorizzazione dell'immagine estetica, architettonica e funzionale dei centri storici.

ART. 2 – INTERVENTI AMMISSIBILI AI BENEFICI

Sono ammissibili ai benefici previsti dal presente Regolamento le spese occorrenti per i seguenti interventi di riqualificazione non solo delle facciate prospicienti la pubblica via, ma anche quelle visibili dalla pubblica via ad una distanza di 50 metri, degli edifici siti nei centri storici del Comune di Avio, come individuati dal vigente P.G.T.I.S.:

- rifacimento degli intonaci;
- tinteggiatura e pulitura delle facciate e dei loro elementi esterni ivi comprese le gronde;
- serramenti,
- marmi,
- portoni;
- formazione di ponteggi.

Tali interventi sono ammissibili in quanto non siano già assistiti da altre agevolazioni finanziarie pubbliche da parte della Provincia Autonoma di Trento o del Comprensorio della Vallagarina.

La spesa massima ammissibile viene fissata in € 15.500,00 (quindicimilacinquecento,00) per ogni singolo intervento.

Nel caso di edifici di particolare interesse storico-paesaggistico o sui quali sia iscritto vincolo di cui alla L. 01.06.1939 n. 1089, o per comprovata e documentata complessità dell'intervento dovuta alla particolare vetustà o al degrado dell'immobile, la Giunta Comunale può eccezionalmente derogare da detto limite elevandolo fino ad un massimo del 50% (cinquantapercento)

La Giunta provvederà ad attribuire in via preventiva uno specifico punteggio ai singoli indici, di cui al comma precedente, che determinano un'elevazione del limite di spesa fissato in € 15.500,00.

ART. 3 – DOMANDE PER L'ACCESSO AI BENEFICI

La domanda per l'accesso ai benefici previsti dal presente Regolamento va presentata al Comune su apposito modulo in qualunque periodo dell'anno, e comunque prima dell'inizio dei lavori, da parte dei soggetti titolari dell'autorizzazione edilizia rilasciata l'esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 2.

ART. 4 – ESAME DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande per l'accesso ai benefici previsti dal presente Regolamento verranno esaminate, in via di massima, nel corso dei mesi di maggio e novembre di ogni anno dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico che, sentita la Commissione Edilizia Comunale, formerà la graduatoria dei beneficiari e determinerà per ogni domanda accolta l'ammontare di spesa ammessa, considerando anche le eventuali domande giacenti che non fossero già state accolte per esaurimento dei fondi disponibili.

La graduatoria sarà formata valutando in maniera particolare i seguenti elementi:

- Completezza dell'intervento previsto rispetto alle dimensioni della facciata;
- Presenza, nella facciata, di significativi elementi storico-artistici – quali affreschi o decorazioni dei quali sia previsto il restauro;
- Contiguità dell'edificio oggetto dell'intervento rispetto ad altri edifici per i quali sia stata presentata domanda di ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento;
- Ordine di presentazione della domanda.

ART. 5 – REQUISITI E CONDIZIONI

L'accesso ai benefici del presente regolamento è subordinato alle seguenti condizioni:

l'intervento di risanamento delle facciate dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, porsi quale scopo il rinnovamento delle parti strutturali attuando in particolare:

- Scrostatura e stuccatura delle murature;
- Stesura di una mano di isolante al solvente;
- La pittura a due mani a pennello o rullo a base di grassello di calce ad indurimento accelerato, pigmenti naturali ed a elevata traspirabilità.

ART. 6 – ENTITÀ DEI BENEFICI

I benefici per le spese ammesse possono consistere in contributi in conto capitale o in conto interessi, secondo quanto verrà annualmente stabilito dalla Giunta comunale.

In caso di concessione di contributo in conto capitale, la misura del contributo viene stabilita, per ogni singolo intervento, dalla Giunta comunale contestualmente all'approvazione della graduatoria dei beneficiari e sarà compresa fra il 20% (ventipercento) e il 40% (quarantapercento) della spesa che sarà effettivamente accertata.

In caso di concessione di contributo in conto interessi, il Comune stipulerà apposita convenzione con un istituto di credito e si assumerà l'onere dell'abbattimento di 1 (uno) punto del tasso di interesse conseguente ad operazioni di mutuo con durata massima 5 (cinque) anni per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 del Regolamento.

Il tasso d'interesse variabile praticato dall'istituto di credito in convenzione è indicizzato all'Euribor 1 mese /360, relativo al mese solare precedente quello di decorrenza di ogni singola rata, elaborata da ATIC e pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", maggiorato di 1 (uno) punto, con arrotondamento ai cinque centesimi superiori.

ART. 7 – ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi previsti dal presente Regolamento sono assegnati dal funzionario incaricato in conformità al disposto dell'art. 4 e nella misura fissata dall'art. 6.

Il provvedimento definitivo di liquidazione del contributo verrà assunto dalla Giunta comunale dopo la comunicazione da parte del richiedente di “fine lavori” e previo accertamento della spesa sostenuta ed adeguatamente documentata.

ART. 8 – NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa esplicito riferimento alle norme del Regolamento Edilizio e delle Leggi vigenti.